

**ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 26/03/2008
AVENTE PER OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. – CONFERMA
ALIQUEUTE.-**

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA

- 1.- di determinare, per l'anno 2008 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune come segue:
 - unità immobiliari (comprese pertinenze) adibite ad abitazione principale (per abitazione principale si intende quella assunta a residenza con iscrizione nel registro anagrafico) **5 per mille.**
 - abitazioni concesse in uso gratuito intendendosi quelle messe a disposizione di parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, affinità di 1° grado e status coniugale, **5 per mille.**
 - unità immobiliari adibite ad abitazioni secondarie o date in locazione a terzi o a PARENTI, anche a fini abitativi, **7 per mille.**
 - unità immobiliari (con destinazione abitativa) sfitte **7 per mille.** Non si considerano sfitte quelli alloggi acquistati da Agenzie, Società immobiliari o terzi ed utilizzati stabilmente dai nuovi proprietari entro un termine di sei mesi dall'atto di compravendita.
 - terreni agricoli, immobili direttamente utilizzati e destinati ad attività produttive ed aree edificabili **5 per mille.**
 - Unità immobiliari appartenenti agli I.A.C.P. o ad Istituzioni di Assistenza e beneficenza ed assegnati a soggetti socialmente svantaggiati (invalidi, disoccupati, sottoccupati, anziani con pensioni minime, nullatenenti, famiglie numerose ecc.) **5 per mille.**
- 2.- di determinare, inoltre, l'importo detraibile dall'imposta dovuta:
 - in **Euro 103,29** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quelle messe a disposizione (in comodato gratuito), a fini abitativi di PARENTI o AFFINI fino al 2° grado di parentela;
 - in **Euro 154,94** per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti che abbiano compiuto i 70 anni d'età purchè proprietari o usufruttuari dell'immobile;
 - in **Euro 206,58** per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti con handicap o difficoltà gravi (riconosciuto dall'apposita Commissione ULSS) purchè l'avente diritto alla detrazione sia proprietario o usufruttuario esclusivamente dell'alloggio dove abita la persona con handicap;
 - **Ulteriore detrazione** pari all' 1,33 per mille della base imponibile per applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale. L'ulteriore detrazione, che si somma alla detrazione/i spettante/i, non può essere comunque superiore a 200 euro e viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare (non può essere quindi applicata, neppure in forma residuale, agli altri immobili soggetti ad ICI). L'ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e va calcolata, anche sulle pertinenze.
- 3.- di precisare che le detrazioni aggiuntive seguono la stessa procedura applicativa prevista per la detrazione ordinaria e devono essere certificate (per i nuovi soggetti) da

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentarsi al Comune entro il 30 giugno 2008;
4.- di provvedere agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di pubblicità dei tributi comunali.
